

SENATO DELLA REPUBBLICA

XV LEGISLATURA

N. 1587

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli affari esteri

(D'ALEMA)

di concerto col Ministro dell'interno

(AMATO)

col Ministro dell'economia e delle finanze

(PADOA-SCHIOPPA)

col Ministro dello sviluppo economico

(BERSANI)

col Ministro della salute

(TURCO)

col Ministro della pubblica istruzione

(FIORONI)

col Ministro dell'università e della ricerca

(MUSSI)

e col Ministro per i beni e le attività culturali

(RUTELLI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 MAGGIO 2007

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale e scientifica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Honduras, fatto a Tegucigalpa il 7 maggio 2004

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica	»	6
Analisi tecnico-normativa	»	24
Analisi dell'impatto della regolamentazione	»	25
Disegno di legge	»	26
Testo dell'Accordo in lingua ufficiale e facente fede	»	28

ONOREVOLI SENATORI. - Le relazioni italo-honduregne sono caratterizzate dal nostro impegno nel settore della cooperazione allo sviluppo e dal comune intento di conferire maggiore slancio all'economia del Paese, promuovendo in particolare, non solo l'interscambio commerciale mediante la conclusione di appositi accordi, ma anche i rapporti culturali e scientifici a cui il presente Accordo fa esplicito riferimento.

A livello politico, i rapporti bilaterali sono stati ravvivati dalla visita effettuata nel nostro Paese nel febbraio del 2000 dall'ex Presidente della Repubblica Flores.

Nel marzo del 2003 il Presidente Ricardo Maduro ha partecipato a Milano alla Conferenza annuale dei Governatori dei Paesi della Banca interamericana di sviluppo (BID).

Nel 2001 è stato firmato a Roma dal direttore generale per la Cooperazione economica e finanziaria e dall'ambasciatore dell'Honduras in Italia, un Accordo bilaterale sulla ristrutturazione del debito.

Nel gennaio del 2002, in occasione della cerimonia di passaggio dei poteri per il nuovo Presidente eletto Ricardo Maduro, si è recato a Tegucigalpa, in ambascieria straordinaria quale rappresentante del Governo italiano, il ministro per gli affari regionali senatore Enrico La Loggia.

Per quanto riguarda i rapporti tra l'Honduras e l'Unione europea, va ricordato che annualmente si svolgono incontri ad alto livello, nel quadro del «dialogo politico san José», tra le due aree regionali, alternativamente in Europa ed in America centrale.

Momento importante è stata la XVIII Conferenza ministeriale che ha avuto luogo a Madrid nel maggio del 2002 sul dialogo politico e la cooperazione tra l'Unione e gli Stati membri del sistema d'integrazione cen-

troamericano, durante la quale sono stati esaminati i temi del consolidamento della democrazia, dello stato di diritto e della giustizia sociale, del rafforzamento della cooperazione regionale e della sicurezza della regione, in cui è compresa anche la lotta alla droga.

Si è posta quindi l'enfasi sullo sviluppo, la crescita e la distribuzione del reddito, questioni rese sempre più impellenti dai veloci processi di globalizzazione che rischiano di emarginare ulteriormente tali aree, il cui assetto democratico, benché in crescita, permane tuttora fragile.

Un particolare aspetto dell'Honduras è caratterizzato anche dalla presenza italiana o di origini italiane, risalente all'inizio del secolo scorso.

Nel 2002 è stato festeggiato il quinto centenario della prima Messa celebrata nell'emisfero latino-americano, nel territorio di Trujillo, il 14 agosto 1502 in occasione del quarto viaggio di Cristoforo Colombo in America centrale.

Il grande patriota honduregno Francisco Morazán, eroe e martire dell'integrazione centroamericana, aveva origine italiana da parte dell'avo paterno Giovan Battista Morazzani, nato a Roma.

Tra i pionieri italiani in Honduras si ricordano Gerolamo Benzoni che visitò il Paese nel seicento, lasciando una minuziosa memoria; Salvatore Vaccaro, fondatore della «Standard Fruit» e del «Banco Atlantida» e, assieme a Vincenzo D'Antoni, della «Cervecería hondureña».

Il banchiere Paolo Vinelli è stato tra gli artefici del sistema bancario honduregno, mentre agli architetti Alessandro Bressani e Arrighi si deve la realizzazione dell'antico palazzo presidenziale di Tegucigalpa.

Importanti istituzioni bancarie ed imprese honduregne sono state create da italiani (come il «Banco Atlantida», «Marmol de Honduras» lavorazione ed importazione di marmi italiani, «La Granja D'Elia» (centro di promozione dei prodotti alimentari *made in Italy*), «Aserradero Sansone» (una delle più importanti industrie di legname del Paese), il canale televisivo «Corporación Televicentro» il pastificio e torrefazione «Bruni» e istituzioni rappresentate nella Camera di commercio italo-honduregna.

Attualmente, la comunità d'italiani di pasaporto si aggira attorno alle mille unità, cui vanno aggiunti circa tremila honduregni d'origine italiana. Le presenze più significative si registrano nella città di San Pedro Sula, a Tegucigalpa e nelle isole della Bahia.

La comunità italiana ha raggiunto un notevole inserimento ed un soddisfacente livello di benessere economico.

Vi sono numerosi imprenditori nel settore dell'*import-export*, della lavorazione del marmo e del legname, dell'artigianato e della ristorazione.

In occasione delle elezioni parlamentari si è registrata una maggiore presenza di deputati d'origine italiana al Congresso.

La comunità italiana rimane sinceramente vincolata alle sue origini ed apprezza tutte le manifestazioni culturali promosse dall'Ambasciata d'Italia, ultimamente anche con il concerto lirico della signora Elena Bonelli.

Nel ricordare che all'Università di Tegucigalpa opera un lettore di lingua italiana inviato dal Ministero, si auspica un'ulteriore intensificazione dei rapporti nel quadro del presente Accordo di cooperazione culturale e scientifica.

Gli articoli del presente Accordo riguardano:

articolo 1 - Definizione dei settori di intervento dell'Accordo: cultura, scienza, tecnologia tradizioni e lingua.

articoli 2-3 - Riconoscimento delle istituzioni accademiche, universitarie ed archivistiche, nonché delle biblioteche e dei musei quali *partners* dell'Accordo.

articolo 4 - Possibilità di partecipazione all'Accordo, tramite i due Paesi, di Organismi internazionali.

articolo 5 - Possibilità di creazione di istituzioni culturali e scolastiche nei due Paesi.

articolo 6 - Collaborazione nel settore dell'istruzione.

articolo 7 - Offerta di borse di studio mediante programmi di esecuzione dell'Accordo.

articolo 8 - Impegno di scambio di documentazione sulle rispettive legislazioni universitarie ai fini di una equa valutazione dei titoli di studio.

articoli 9, 10 e 11 - Collaborazione nei settori dell'editoria, della musica, della danza, del cinema e del teatro, nonché nei settori della radio e della televisione.

articolo 12 - Impegno di collaborazione nell'ambito della repressione del traffico illegale di opere d'arte, di beni e documenti soggetti a protezione.

articolo 13 - Scambio di informazioni ed esperienze nel settore dello sport.

articolo 14 - Scambio di esperienze nel settore dei diritti umani e delle libertà civili e politiche.

articolo 15 - Impegno di promozione dello sviluppo nel campo della cooperazione scientifica, tecnologica, ambientale e sanitaria, mediante intese ed accordi tra le rispettive Università ed enti di ricerca.

articolo 16 - Cooperazione nei settori dell'archeologia, dell'antropologia e scienze affini.

articolo 17 - Facilitazioni nella circolazione e nella permanenza di persone, di materiali ed attrezzature previste da attività indicate nell'Accordo.

articolo 18 - Impegno di protezione dei diritti sulla proprietà intellettuale. Viene stabilito altresì l'impegno delle due Parti a fa-

vorire il trasferimento di tecnologie fra i rispettivi enti interessati.

articolo 19 – Istituzione di una Commissione mista ai fini dell'esame dello sviluppo

della cooperazione culturale e della redazione dei rispettivi programmi esecutivi.

articolo 20 – Entrata in vigore e durata dell'Accordo.

E) Indice delle disposizioni (articoli e commi) rilevanti ai fini della relazione tecnica:**PER LE CONSEGUENZE FINANZIARIE**

1. Art.2° commi:1 e 2
2. Art. 3
3. Art. 6
4. Art. 7
5. Art. 8
6. Art. 9
7. Art. 10
8. Art. 13
9. Art.15
- 10.Art.16
- 11Art.19

PER LA COPERTURA:

1. Art. 3 comma 1
2. Artcomma.....

PER LA CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA:

1. Art. / comma /
2. Art..... comma.....

F) Indicare se il provvedimento comporta oneri per le Pubbliche Amministrazioni diverse dallo Stato

(se "SI" quantificare gli oneri e indicare la relativa copertura nelle Sezioni II e III)

	NO
--	----

SEZIONE II

QUANTIFICAZIONE DEGLI EFFETTI FINANZIARI

A) Descrizione sintetica degli Articoli:

- Art. 2-1°c. : contributo per accordi di cooperazione universitaria e scambio di docenti e ricercatori; 2°c: assunzione di un docente di italiano, istituzione di una cattedra, corsi di formazione, invio di libri e materiale audiovisivo; attivazione di due lettori;
- Art. 3. : scambio di esperti ,archivisti e bibliotecari;
- Art.6, : scambio di esperti;
- Art. 7: borse di studio;
- Art.8 :invio di documenti;
- Art. 9: contributo per favorire le iniziative in campo editoriale;
- Art. 10, let.a: contributi per sostenere i settori musicali, della danza, teatrale, cinematografico, delle arti visive
- Art. 13: scambio di esperienze nei settori dello sport e delle attività giovanili ;
- Art.15, let. a); scambi di studiosi, ricercatori, specialisti ed esperti;
- Let.b): organizzazione di seminari e conferenze;
- Art. 16, let. d): invio di documentazione scientifica e tecnica, contributo per missioni archeologiche, antropologiche e paleontologiche e scambio di esperti;
- Art. 19: riunioni della Commissione mista.

B) Le disposizioni comportano oneri solo come limite massimo di spesa?

SI	
----	--

C) Quantificazione degli effetti finanziari

C.1) Dati e parametri utilizzati per la quantificazione e relative fonti.

-
- Contributi stabiliti in misura forfetaria, - pernottamento e biglietto aereo, sulla base dei Prezzi tipo vigenti, diaria di missione all'estero, sulla base del Decreto 13 gennaio 2003, della legge n. 248 del 4/8/06 e delle leggi indicate in Appendice.

C.2) Metodologia di calcolo. Calcoli logico-matematici secondo gli elementi inviati dai Ministeri competenti.e/o

C.3) Altre modalità di quantificazione e di valutazione.

Nel caso in cui il provvedimento comporti oneri sul bilancio di Pubbliche Amministrazioni diverse dallo Stato, tali oneri vanno quantificati ed evidenziati separatamente nelle Tabelle 1 e 2.

SEZIONE III
MODALITÀ DI COPERTURA UTILIZZATE

PER GLI ONERI A CARICO DELLO STATO:

	Anno 2007	Anno 2008	Anno 2009
TOTALE EFFETTI FINANZIARI NEGATIVI PER LO STATO (come da Tab. 2)	-335.275	-319.225	-335.275

MODALITÀ DI COPERTURA: A)

Fondi speciali

- Tabella A	Ministero Affari Esteri	335.275	319.225	335.275
	Ministero			
- Tabella B	Ministero			
	Ministero			
Totale fondi speciali		335.275	319.225	335.275

B) Riduzione di autorizzazioni di spesa

-Legge..... articolo comma			
-Legge..... articolo comma			
-Legge..... articolo comma			
Totale riduzione autorizzazioni di spesa			

C) Nuove o maggiori entrate

-Legge..... articolo comma.....			
-Legge..... articolo comma			
-Legge..... articolo comma.....			
Totale nuove o maggiori entrate			

TOTALE COPERTURA (A+B+C)	335.275	319.225	335.275
---------------------------------	----------------	----------------	----------------

**PER GLI ONERI A CARICO DELLE ALTRE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI:**

	Anno 2007	Anno 2008	Anno 2009
TOTALE EFFETTI FINANZIARI NEGATIVI PER LE ALTRE P.A. (come da Tab. 2)			

MODALITÀ DI COPERTURA:

A) Totale trasferimenti dal Bilancio dello Stato			
---	--	--	--

B) Nuove o maggiori entrate per l'Ente

.....			
.....			
Totale nuove o maggiori entrate per l'Ente			

C) Minore spesa per il bilancio dell'Ente

.....			
.....			
Totale minore spesa per il bilancio dell'Ente			

TOTALE COPERTURA (A+B+C)			
---------------------------------	--	--	--

SEZIONE IV

CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

(Amministrazione proponente)

Ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 1, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni.

Descrizione sintetica

.....

.....

.....

.....

.....

SEZIONE V
EFFETTI FINANZIARI NETTI SUI SALDI DI FINANZA PUBBLICA

(Compilata a cura del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato -
IGPB)

	2007	2008	2009
Saldo netto da finanziare	/	/	/
Fabbisogno di cassa del settore statale	/	/	/
Indebitamento netto	/	/	/

Note:

L'attuazione dell'Accordo tra l'Italia e l'Honduras in materia di cooperazione culturale e scientifica, comporta i seguenti oneri in relazione ai sotto indicati articoli:

Articolo 2, paragrafo 1:

Allo scopo di incrementare la collaborazione accademica tra i rispettivi Paesi, viene previsto la stipula delle intese tra le Università, nonché lo scambio di docenti e ricercatori. La relativa spesa viene così suddivisa:

contributo per accordi di cooperazione interuniversitaria	euro	26.000
--	------	--------

Detto onere è da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca.

Per gli scambi di docenti e ricercatori tra i rispettivi Paesi, vale il principio secondo il quale le spese di viaggio sono a carico della parte inviante e quelle di soggiorno sono sostenute dal Paese ricevente. Sulla base di analoghe iniziative di precedenti Accordi, si prevede che il nostro Paese possa ospitare annualmente le sottoindicate unità, la cui spesa è così suddivisa:

soggiorno per n. 3 docenti o ricercatori dell'Honduras in Italia: (euro 93 x 3 persone x 10 giorni)=	euro	2.790
--	------	-------

Sempre in relazione ai suddetti scambi, si prevede che l'Italia possa inviare in Honduras tre docenti o ricercatori. I relativi oneri sono limitati alle sole spese di viaggio e sono così quantificati:

n. 3 biglietti aerei andata-ritorno Roma-Tegucigalpa (euro 1.800 x 3 persone)=	euro	5.400
---	------	-------

L'onere di euro 5.400 è da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca.

Articolo 2, paragrafo 2:

Allo scopo di sostenere lo sviluppo della conoscenza della lingua e della cultura italiana in Honduras e della lingua spagnola in Italia, si prevedono le seguenti iniziative, le cui spese sono così quantificabili:

assunzione di un docente di italiano per un anno
presso gli istituti e le istituzioni scolastiche

dell'Honduras: (Euro 10.340 x 1 persona x 1 anno)=	euro	10.340
istituzione di una cattedra di lingua italiana per un anno presso le Università dell'Honduras: (euro 10.000 x n. 1 cattedra x 1 anno)=	euro	10.000
contributo per i corsi di formazione per docenti del- l'Honduras per l'insegnamento della lingua italiana:	euro	20.000
invio di libri e di materiale audiovisivo per l'inse- gnamento dell'italiano:	euro	10.000
attivazione di due dottorati di lingua spagnola presso l'Università italiana per un anno (euro 9.300 x n. 2 dottorati x 1 anno)=	euro	18.600
L'onere di euro 18.600 è da iscriverne nello stato di previsione del Mi- nistero della università e della ricerca.		
Totale onere (articolo 2, paragrafi 1 e 2)	euro	103.130

Articolo 3:

Allo scopo di promuovere la collaborazione tra i musei, gli archivi e le biblioteche dei rispettivi Paesi, viene previsto lo scambio di esperti. Sulla base di analoghe iniziative di precedenti Accordi, si prevede che il nostro Paese possa ospitare le sottoindicate unità, la cui spesa è così suddivisa:

soggiorno per tre esperti dei musei dell'Honduras (euro 93 al giorno x 3 persone x 7 giorni)=	euro	1.953
soggiorno per tre archivisti dell'Honduras (euro 93 al giorno x 3 persone x 10 giorni)=	euro	2.790
soggiorno per un bibliotecario dell'Honduras (euro 93 al giorno x 1 persona x 10 giorni)=	euro	930

Invio in Honduras di n. 5 unità: tre esperti dei musei, un archivist
ed un bibliotecario;

n. 5 biglietti aerei andata-ritorno Roma-Tegucigalpa (euro 1.800 x 5 persone)=	euro	9.000
---	------	-------

Totale onere (articolo 3)	Euro	14.673
---------------------------	------	--------

Detta spesa, da iscriverne nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, è da assegnare per euro 7.353 alla Direzione generale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico, per euro 4.590 alla Direzione generale degli archivi e per euro 2.730 a carico della Direzione generale per i beni librari e le istituzioni culturali.

Articolo 6:

Per rafforzare la collaborazione nel campo dell'istruzione, viene previsto lo scambio di esperti tra i rispettivi Paesi. Sulla base del precedente calcolo indicato all'articolo 1, la relativa spesa è così quantificabile:

soggiorno per n. 2 esperti dell'Honduras in Italia (euro 93 x 2 persone x 10 giorni)=	euro	1.860
invio in Honduras di n. 2 esperti italiani: n. 2 biglietti aerei andata-ritorno Roma-Tegucigalpa (euro 1.800 x 2 persone)=	euro	3.600
		<hr/>
Totale onere (articolo 6)	euro	5.460
		<hr/> <hr/>

Articolo 7:

Relativamente alla concessione delle borse di studio in favore degli studenti dell'Honduras, si prevede che l'Italia possa assegnare, ogni anno, n. 8 borse. La relativa spesa è così suddivisa:

(euro 620 per ciascuna borsa x n. 8 borse)=	euro	4.960
Spese di assicurazione: (euro 30 x n. 8 borse)=	euro	240
		<hr/>
Totale onere (articolo 7)	euro	5.200
		<hr/> <hr/>

Articolo 8:

Per l'invio dei documenti relativi alla legislazione delle istituzioni scolastiche per la valutazione dei relativi titoli di studio, viene prevista una spesa quantificata in euro 5.000.

Totale onere (articolo 8)	euro	5.000
		<hr/> <hr/>

Articolo 9:

Allo scopo di incrementare la collaborazione in campo editoriale e per favorire le traduzioni, le mostre, le fiere del libro, nonché la pubblicazione di opere di saggistica e di narrativa, viene previsto, da parte italiana, l'apporto di un contributo quantificato in euro 20.000.

Totale onere (articolo 9)	euro	20.000
		<hr/> <hr/>

Articolo 10:

Allo scopo di realizzare la collaborazione nei settori della musica, della danza, del teatro, del cinema, delle arti visive e per favorire la partecipazione ai festival, rassegne ed altre manifestazioni, viene previsto l'apporto di un contributo quantificato in euro 30.000.

Totale onere (articolo 10)	euro	30.000
----------------------------	------	--------

Articolo 13:

Per favorire lo scambio di esperienze nei settori dello sport e delle attività giovanili, si prevede, da parte italiana, l'apporto di un contributo quantificato in euro 10.000.

Totale onere (articolo 13)	euro	10.000
----------------------------	------	--------

Articolo 15, paragrafo 1, lettera a):

Al fine di promuovere la cooperazione scientifica e culturale tra i rispettivi Paesi, viene previsto lo scambio di studiosi, ricercatori, specialisti ed esperti, che partecipano alle attività di formazione e di ricerca sui progetti presso le Università e gli Enti di ricerca. Sulla base di analoghe iniziative realizzate nei precedenti Accordi, si prevede che il nostro Paese possa ospitare le sottoindicate unità, la cui spesa è così suddivisa:

soggiorno di breve durata per n. 10 studiosi, ricercatori, specialisti ed esperti dell'Honduras in Italia (euro 93 x 10 persone x 10 giorni)=	euro	9.300
--	------	-------

soggiorno di lunga durata per n. 10 studiosi, ricercatori, specialisti ed esperti dell'Honduras in Italia (euro 1.300 x 10 persone x 1 mese)=	euro	13.000
--	------	--------

Sempre in relazione ai suddetti scambi, si prevede che l'Italia possa inviare in Honduras n. 10 studiosi, ricercatori, specialisti ed esperti. I relativi oneri sono limitati alle sole spese di viaggio e sono così quantificati:

n. 10 biglietti aerei andata-ritorno Roma-Tegucigalpa (euro 1.800 x 10 persone)=	euro	18.000
---	------	--------

Articolo 15, paragrafo 1, lettera b):

Per la organizzazione dei seminari e delle conferenze scientifiche e tecnologiche, si prevede una spesa quantificata in euro 40.000.

	euro	40.000
--	------	--------

Articolo 15, paragrafo 1, lettera d):

Per l'invio di documentazione scientifica e tecnica viene previsto un contributo quantificato in euro 10.000.

	euro	10.000
Totale onere (articolo 15, paragrafo 1, lettere a, b e c)	Euro	90.300

Articolo 16:

Al fine di favorire la collaborazione nel settore archeologico, antropologico e delle scienze affini, nonché le attività di conservazione e restauro del patrimonio culturale, si prevedono le seguenti iniziative, la cui spesa viene così suddivisa:

contributo per missioni archeologiche, antropologiche e paleontologiche italiane in Honduras euro 30.000	euro	30.000
soggiorno in Italia di n.2 esperti dell'Honduras per 10 giorni: (euro 93 x 2 persone x 10 giorni)	euro	1.860

Di detta spesa, l'importo di euro 930 è da iscriverne nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali.

invio di 2 esperti italiani in Honduras (un esperto nel settore del restauro ed uno nel settore antropologico) n.2 biglietti aerei andata-ritorno Roma-Tegucigalpa: (euro 1.800 x 2 persone)=	euro	3.600
---	------	-------

Di detta spesa, l'importo di euro 1.800 è da iscriverne nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali.

Totale onere (articolo 16)	euro	35.460
----------------------------	------	--------

Articolo 19:

Viene prevista la costituzione di una Commissione mista, incaricata dell'esame e della redazione dei programmi operativi, che si riunirà alternativamente a Tegucigalpa e a Roma. Nell'ipotesi dell'invio a Tegucigalpa di cinque funzionari, di cui due del Ministero degli affari esteri, uno del Ministero dell'istruzione e due del Ministero per i beni e le attività culturali, per un periodo di sei giorni nella indicata città, la relativa spesa viene così quantificata:

Spese di missione:

pernottamento: (euro 150 al giorno x 5 persone x 6 giorni)=	euro	4.500
--	------	-------

diaria giornaliera per ciascun funzionario euro 92, che viene ridotta di euro 31, corrispondente ad un terzo della stessa, per un totale di euro 61. Ad euro 61 vanno aggiunti euro 24 quale quota media per i contributi previdenziali, assistenziali ed Irpef, ai sensi delle leggi 8 agosto 1995, n. 335, 23 dicembre 1996, n. 662, e del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per un totale di euro 85 (euro 85 x 5 persone x 6 giorni)=

	euro	2.550
--	------	-------

Spese di viaggio:

biglietto aereo andata-ritorno Roma-Tegucigalpa (euro 1.800 x 5 persone)	euro	9.000
--	------	-------

Totale onere (articolo 19)	euro	16.050
----------------------------	------	--------

Di detto onere, l'importo di euro 3.210 è da iscrivere nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, l'importo di euro 6.420 è da iscrivere nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali.

Pertanto, l'onere da porre a carico del bilancio dello Stato, da iscrivere per euro 50.000 nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, per euro 3.210 nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, per euro 23.823 nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per la rimanente parte nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, viene così suddiviso:

	2007	2008	2009
Articolo 2, paragrafi 1 e 2	euro 103.130	euro 103.130	euro 103.130
Articolo 3	euro 14.673	euro 14.673	euro 14.673
Articolo 6	euro 5.460	euro 5.460	euro 5.460
Articolo 7	euro 5.200	euro 5.200	euro 5.200
Articolo 8	euro 5.000	euro 5.000	euro 5.000
Articolo 9	euro 20.000	euro 20.000	euro 20.000
Articolo 10	euro 30.000	euro 30.000	euro 30.000
Articolo 13	euro 10.000	euro 10.000	euro 10.000
Articolo 15, paragrafo 1) lettere a), b), d)	euro 90.300	euro 90.300	euro 90.300
Articolo 16	euro 35.460	euro 35.460	euro 35.460
Articolo 19	euro 16.050	-	euro 16.050
Totale	euro 335.273	euro 319.223	euro 335.273
In cifra tonda	euro 335.275	euro 319.225	euro 335.275

Si fa presente che le ipotesi assunte per il calcolo degli oneri recati dal disegno di legge, relativamente agli interventi in favore delle istituzioni scolastiche ed universitarie, alle iniziative nei settori dei musei, degli archivi, delle biblioteche, dei settori archeologici e antropologici, dell'istruzione, della musica, della danza e delle arti visive, dello sport, della tutela dei beni artistici, delle borse di studio, dello scambio di esperti docenti e ricercatori, delle riunioni e della loro durata, costituiscono riferimenti inderogabili ai fini dell'attuazione dell'indicato provvedimento.

In merito alla disposizione dell'articolo 11, relativa alla collaborazione tra gli organismi radiotelevisivi, si fa presente che le iniziative vengono realizzate dagli organismi privati, con esclusione di oneri a carico del bilancio dello Stato.

Relativamente alla disposizione dell'articolo 14 che prevede lo scambio di esperienze nel campo dei diritti umani e delle libertà civili e politiche, nonché eventuali iniziative per favorire le pari opportunità tra i sessi e la tutela delle minoranze etniche, culturali e linguistiche, si fa presente che la relativa spesa viene sostenuta con le risorse previste nelle apposite Convenzioni ed Accordi già in vigore in dette materie.

Si evidenzia, infine, che il calcolo della diaria è stato effettuato tenendo conto del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che riduce del 20 per cento l'importo della diaria ed abroga la maggiorazione del 30 per cento sulla stessa, prevista dall'articolo 3 del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto

a) Necessità dell'intervento normativo: la collaborazione culturale tra Italia e Honduras è un fatto recente. Risalgono infatti al febbraio del 2000 i primi contatti a livello politico tra i due Paesi, che hanno dato luogo alla firma di numerosi Accordi, dei quali il presente per entrare in vigore necessita di autorizzazione parlamentare alla ratifica, determinata dalla sussistenza di oneri previsti a carico del bilancio dello Stato, di cui all'articolo 80 della Costituzione.

b) Impatto normativo: l'Accordo non presenta specificità che possano incidere sul quadro normativo vigente.

c) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti: l'articolo 18 del nuovo Accordo impegna le Parti alla collaborazione bilaterale nel settore della protezione dei diritti d'autore e dei diritti connessi.

d) Impatto comunitario: le disposizioni dell'Accordo non presentano profili di incompatibilità con l'ordinamento comunitario.

e) Impatto normativo regionale: l'intervento risulta compatibile con la competenza delle regioni ordinarie e a statuto speciale.

f) Coerenza con le legislazioni primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali: si ravvisa che l'intervento normativo non determina alcun impatto in materia.

g) Non sussistono delegificazioni e si ha la piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione.

2. Elementi di drafting e di linguaggio normativo

a) Non sono state introdotte nel testo nuove definizioni normative non coerenti con quelle in uso.

b) I riferimenti normativi contenuti nel progetto sono corretti.

c) Non sono state introdotte modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

d) L'atto normativo non determina abrogazione di norme esistenti, né sostituisce Accordi preesistenti in quanto è la prima volta che viene stipulato tra i due Paesi un Accordo in materia di collaborazione in campo culturale e scientifico.

3. Ulteriori elementi

a) Non esistono pendenze di giudizi di costituzionalità.

b) Non risultano esservi su materia analoga progetti di legge all'esame del Parlamento.

ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

Lo sviluppo delle relazioni culturali e scientifiche tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Honduras appaiono quanto mai opportune in considerazione della particolare situazione politica ed economica dell'Honduras e dello stato delle relazioni che il nostro Paese intrattiene e che possono definirsi ottime.

La firma di un Accordo culturale e scientifico è stato sollecitato dall'Honduras in numerose occasioni ed ha trovato rispondenza nelle Autorità italiane.

Le Parti contraenti sono l'Italia e l'Honduras con esclusione di qualsiasi altro soggetto di diritto internazionale. Nell'ambito di ciascuno Stato sono da considerarsi destinatari passivi dell'Accordo in questione le rispettive Amministrazioni centrali e periferiche, le Università, le istituzioni culturali e scolastiche, i musei, le biblioteche, nonché funzionari pubblici e privati, studenti e privati cittadini che operano attivamente nei settori culturale e scientifico.

Il recepimento dell'Accordo in questione nel nostro ordinamento giuridico intende favorire una migliore conoscenza dei due Paesi e la creazione, lo sviluppo e l'organizzazione di ricerche, studi ed eventi tra enti di ricerca scientifica e culturale, biblioteche e musei dei due Paesi, l'apprendimento delle lingue nazionali, la concessione di borse di studio, la collaborazione in campo archeologico e nel settore della conservazione e salvaguardia del patrimonio culturale, sociale ed ambientale.

L'istituzione di una Commissione mista verificherà lo sviluppo della cooperazione bilaterale e l'elaborazione di programmi esecutivi atti ad assicurare il raggiungimento degli obiettivi del presente Accordo.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di cooperazione culturale e scientifica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Honduras, fatto a Tegucigalpa il 7 maggio 2004.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 20 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 335.275 per l'anno 2007, di euro 319.225 per l'anno 2008 e di euro 335.275 a decorrere dall'anno 2009. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**ACCORDO DI COOPERAZIONE CULTURALE E SCIENTIFICA
TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELL'HONDURAS**

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica dell'Honduras, (qui di seguito denominati "le Parti"), desiderosi di rafforzare i legami di cooperazione e di amicizia tra i due Paesi, nonché di favorire il trasferimento di tecnologie, consapevoli che lo sviluppo delle relazioni culturali contribuirà ad una migliore reciproca comprensione e conoscenza in campo culturale, artistico e scientifico, hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO 1

Le Parti contraenti, nel rispetto delle leggi e regolamenti vigenti nel loro territorio, si adopereranno per promuovere e realizzare attività che favoriscano la cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra i due Paesi, così come la conoscenza, la diffusione e l'insegnamento della propria lingua nel territorio dell'altra Parte contraente.

Le due Parti incoraggeranno altresì quelle attività culturali che possano contribuire a migliorare la conoscenza dei valori tradizionali che formano parte integrante del retaggio culturale dei due Paesi.

ARTICOLO 2

Le Parti favoriranno lo sviluppo della collaborazione tra le rispettive Istituzioni accademiche, attraverso l'intensificazione delle intese interuniversitarie, lo scambio dei docenti e ricercatori e l'avvio di ricerche congiunte su temi di comune interesse.

Le due Parti favoriranno l'insegnamento della lingua e letteratura dell'altra Parte contraente nelle proprie Università ed in altri Istituti di istruzione superiori, nonché nelle istituzioni scolastiche, mediante l'attivazione di Cattedre e Lettorati.

ARTICOLO 3

Le Parti contraenti promuoveranno la collaborazione tra le rispettive amministrazioni archivistiche, le Biblioteche e i Musei dei due Paesi, da attuarsi attraverso lo scambio di materiale, banche dati e di esperti.

ARTICOLO 4

Le Parti potranno, ove lo ritengano necessario, richiedere di comune accordo la partecipazione di Organismi internazionali al finanziamento o all'attuazione di programmi o di progetti derivanti dalle forme di cooperazione contemplate nel presente Accordo e negli accordi complementari da esso derivanti.

ARTICOLO 5

Ciascuna delle due Parti favorirà sul proprio territorio, su base di reciprocità e di comune accordo, la creazione di Istituzioni culturali e scolastiche dell'altra Parte, impegnandosi a garantire le migliori facilitazioni possibili per il funzionamento e l'attività di tali istituzioni.

ARTICOLO 6

Le Parti rafforzeranno altresì, la collaborazione nel campo dell'istruzione, favorendo lo scambio di esperti e di informazioni sui rispettivi ordinamenti scolastici e metodologie didattiche.

ARTICOLO 7

Le Parti offriranno borse di studio a studenti, specialisti e laureati dell'altra Parte, mediante programmi di esecuzione da stipulare in base al presente Accordo, in Università o in Istituti affini, così come in Istituzioni umanistiche, artistiche, scientifiche e tecnologiche.

ARTICOLO 8

Le due Parti si impegnano a scambiarsi ogni utile documentazione sulle rispettive legislazioni concernenti le Istituzioni di istruzione superiore e sulla struttura delle medesime al fine di verificare l'esistenza dei presupposti atti a determinare i principi ed i criteri di equa valutazione dei titoli di studio rilasciati dalle medesime Istituzioni ai soli fini della prosecuzione degli studi nei livelli successivi.

ARTICOLO 9

Ciascuna delle due Parti si sforzerà di incrementare la collaborazione in campo editoriale, incoraggiando in particolare le traduzioni, le mostre e le fiere del libro, la pubblicazione di opere di saggistica e narrativa dell'altra Parte contraente.

ARTICOLO 10

Le Parti contraenti incrementeranno la collaborazione nei settori della musica, della danza, del teatro, del cinema e delle arti visive, attraverso lo scambio di artisti e di mostre, la reciproca partecipazione a festival, rassegne e altre manifestazioni di rilievo.

ARTICOLO 11

Le Parti incoraggeranno i contatti e la collaborazione tra i rispettivi Organismi radiotelevisivi, attraverso lo scambio di informazioni, materiale ed esperti.

ARTICOLO 12

Le Parti si impegnano a mantenere una stretta collaborazione fra le reciproche Amministrazioni competenti, al fine di impedire e reprimere, attraverso l'adozione di idonee misure, l'importazione, l'esportazione e il traffico illegale di opere d'arte, beni culturali, mezzi audiovisivi, beni soggetti a protezione, documenti ed altri oggetti di valore.

ARTICOLO 13

Le Parti incoraggeranno lo scambio di informazioni ed esperienze nei settori dello sport e della gioventù.

ARTICOLO 14

Le Parti favoriranno lo scambio di esperienze nel campo dei diritti umani e delle libertà civili e politiche, nonché in quello delle pari opportunità tra i due sessi e della tutela delle minoranze etniche, culturali e linguistiche.

ARTICOLO 15

Le Parti si impegnano a promuovere lo sviluppo della cooperazione scientifica e tecnologica tra istituzioni e organizzazioni scientifiche, pubbliche e private, dei due Paesi nei settori di comune interesse, ed in particolare in quello della salvaguardia dell'ambiente, della sanità ed altri. Detta cooperazione sarà realizzata mediante:

- a - scambio di studiosi, di ricercatori, di specialisti e di esperti;
- b - organizzazione di seminari, conferenze scientifiche e tecnologiche;
- c - ricerche comuni su progetti interessanti le due parti;
- d - scambi di documentazione scientifica e tecnica;
- e - partecipazione congiunta a programmi quadro dell'Unione Europea per le ricerche scientifiche, lo sviluppo tecnologico e le innovazioni in altri programmi europei per la collaborazione scientifica e tecnica

Per l'attuazione della cooperazione scientifica e tecnologica tra i due Paesi, le Parti promuoveranno inoltre la stipula di specifici accordi ed intese tra Università, Enti di ricerca e associazioni scientifiche dei due Paesi e la partecipazione congiunta a programmi multilaterali.

ARTICOLO 16

Le Parti favoriranno la cooperazione nei settori dell'archeologia, antropologia e scienze affini, nonché nella valorizzazione, conservazione, recupero e restauro del patrimonio culturale, e faciliteranno nel proprio territorio le attività delle missioni di studiosi di questi settori dell'altra Parte.

ARTICOLO 17

Ciascuna delle Parti si impegna a facilitare nel proprio territorio, nell'osservanza delle rispettive legislazioni vigenti, l'ingresso, la permanenza e l'uscita delle persone, dei materiali e delle attrezzature dell'altra Parte che siano previsti nell'ambito delle attività indicate nel presente Accordo.

ARTICOLO 18

Le due Parti contraenti si impegnano a proteggere i diritti sulla proprietà intellettuale derivanti dall'attuazione del presente Accordo. A questo proposito prevarranno le disposizioni di Accordi internazionali firmati da entrambi le Parti.

Qualora necessario entrambi le Parti si consulteranno reciprocamente e faciliteranno Accordi specifici allo scopo di proteggere i diritti sulla proprietà intellettuale.

Le informazioni scientifiche e tecnologiche soggette ai diritti di proprietà intellettuale derivate dall'attività cooperativa ai sensi del presente Accordo non saranno divulgate a terze Parti senza il previo consenso scritto di entrambi le parti ed in ottemperanza a quanto stabilito dalle norme internazionali in materia di Proprietà intellettuale.

Le due Parti contraenti favoriranno il trasferimento di tecnologie tra gli Enti Statali e Pubblici, le Associazioni e le Organizzazioni, nel rispetto degli obblighi derivanti da Accordi specifici.

ARTICOLO 19

Per dare applicazione al presente Accordo, le due Parti contraenti decidono di istituire una Commissione Mista, che si riunirà alternativamente nelle capitali dei due Paesi al fine di esaminare lo sviluppo della cooperazione culturale e di redigere programmi esecutivi pluriennali.

ARTICOLO 20

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data della ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti si saranno comunicate ufficialmente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne all'uso previste.


Il presente Accordo avrà durata illimitata. Esso potrà essere denunciato in qualsiasi momento e la denuncia avrà effetto sei mesi dopo la sua notifica all'altra Parte. Tale denuncia non incidereà sull'esecuzione dei programmi in corso concordati durante il periodo di vigenza dell'accordo salvo che entrambi le Parti decidano diversamente.

Il presente Accordo potrà essere modificato consensualmente tramite la via diplomatica. Le modifiche così concordate entreranno in vigore con le stesse procedure previste dall'Accordo per la sua entrata in vigore.

In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a *Madrid* il *7 maggio 2004* due originali, ciascuno nelle lingue italiana e spagnola, entrambi i testi facenti egualmente fede.

PER IL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA DELL'HONDURAS

